

## CONTRATTO DI PROROGA DI COLLABORAZIONE

AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 165/2001 E

## SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

## Profilo professionale Storico dell'arte

TRA

**Il Ministero della Cultura (MIC) - Palazzo Reale di Napoli**, con sede

in 80132 Napoli, alla Piazza del Plebiscito, 1 (CF 95220960637), in

persona del Direttore, legale rappresentante p.t., dott. Mario

Epifani, nato a Roma, l'8 maggio 1974 domiciliato per la carica presso

la sede dell'istituto (di seguito, per brevità anche Palazzo Reale o

PAL-NA o Committente e, unitamente al Prestatore d'opera, "Parti").

E

**La dott.ssa Alessandra Cosmi**, storico dell'arte, nata a Velletri (RM)

il 17 maggio 1986 e residente in Cisterna di Latina (LT), alla via

Giovanni da Verrazzano n 21, PEC: alessandracosmi@pec.it, codice

fiscale CSMLSN86E57L719B - Partita iva 03187260595 (di seguito

denominata anche Prestatore d'opera o semplicemente Prestatore o

Professionista e congiuntamente al Palazzo Reale di Napoli, Parti);

\* \* \*

Visto il Decreto legislativo 30 Marzo 2001, n.165 recante "Norme

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche e successive modifiche integrazioni", d'ora

in poi "Testo unico sul pubblico impiego e in particolare l'articolo

7, comma 6, ai sensi del quale:

	Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio le	
	amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con	
	contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata	
	specializzazione universitaria”;	
	- visto l’art. 22, comma 6 D.l. n. 50/2017 e ss.mm.ii., che prevede	
	che gli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse	
	nazionale dotati di autonomia speciale possano avvalersi, tramite	
	contratti di collaborazione, di consulenti specializzati che	
	supportino il buon andamento lo svolgimento di tutte le attività	
	affidate agli istituti medesimi e che gli istituti potranno attivare	
	tali collaborazioni per una durata non superiore a 24 mesi, entro il	
	limite massimo di spesa di euro 200.000 annui, a valere sulle risorse	
	disponibili in bilancio;	
	- visto l’art. 1 comma 307 l. 205/2017 con cui si è resa stabile la	
	suddetta misura;	
	- vista la copertura finanziaria per il conferimento di incarichi di	
	collaborazione, ai sensi dell'articolo 7 comma sei del decreto	
	legislativo 165/ 2001 nei limiti di spesa previsti dalla normativa	
	suddetta;	
	- visto l’art. 7 comma 6 lett. c) del d.lgs. n 165/2001 a norma del	
	quale: “la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente	
	qualificata; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga	
	dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo	
	fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al	

	collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede	
	di affidamento dell'incarico";	
	- visto l'esito negativo dell'interpello per le figure professionali	
	di cui il Palazzo Reale di Napoli necessita, comunicato con nota della	
	Direzione generale Organizzazione prot. n. 37734 del 03/12/2021;	
	- visto l'avviso pubblico n. 265-P del 04/02/2022 e le condizioni in	
	esso previste nell' indizione della procedura selettiva per il	
	conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7	
	comma 6 del decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche ed	
	integrazioni;	
	- visto il contratto di collaborazione prot.n. 43/2022, stipulato in	
	data 13/06/2022 tra il Palazzo Reale di Napoli e la professionista	
	dott.ssa ALESSANDRA COSMI, nata a Velletri (RM) il 17/05/1986 e	
	residente in Cisterna di Latina (LT), alla via Giovanni da Verrazzano	
	n 21 CF: CSMLSN86E57L719B - P.IVA: 03187260595e le relative clausole	
	contrattuali, che qui si richiamano integralmente;	
	- considerato che la realizzazione dei numerosi interventi di	
	manutenzione, conservazione e valorizzazione pianificati per il	
	prossimo anno, anche in vista dell'attuazione del ciclo di	
	programmazione relativo a specifici progetti di attività rientranti	
	nel "Piano strategico beni culturali", rende necessario per questa	
	Amministrazione continuare ad avvalersi di alcune professionalità	
	carenti in organico e comunque a supporto di quelle esistenti, al	
	fine di garantire l'avanzamento fisico e finanziario dell'Istituto;	

	considerato che, come espressamente previsto nell'avviso pubblicato	
	richiamato e nel precedente contratto di collaborazione, l'incarico	
	relativo al profilo di Storico dell'arte e curatore delle collezioni	
	affidato alla dott.ssa Cosmi può essere oggetto di eventuale proroga	
	per ulteriori 24 mesi;	
	- considerato che il professionista si è reso disponibile a proseguire	
	la collaborazione agli stessi patti e condizioni del precedente	
	incarico espletato;	
	- considerato il grado di soddisfazione ad oggi maturato relativo al	
	precedente rapporto contrattuale, l'esecuzione a regola d'arte e la	
	qualità del servizio prestato nel rispetto dei tempi e costi dei	
	pattuiti e del supporto sinora reso in favore dell'Amministrazione,	
	eseguito in un'ottica di coordinamento generale e programmatico	
	nell'ambito dei criteri e delle istruzioni impartite dall'Istituto;	
	- considerato che il compenso professionale, previsto nel richiamato	
	avviso pubblico, pari ad € 39.000,00 comprensivi di IVA se dovuta, ed	
	eventuali altri oneri di legge, risulta congruo anche per le attività	
	oggetto di proroga da espletarsi in prosieguo per un ulteriore anno;	
	- considerato che a tal fine è stata indetta una procedura di selezione	
	considerato che:	
	✓ il Prestatore d'opera è titolare di partita iva;	
	✓ il Prestatore d'opera è in regola con il pagamento dei	
	contributi assistenziali e previdenziali;	

	✓ il Prestatore d'opera dichiara di possedere qualità ed	
	attitudini tecnico professionali per le quali offre la propria	
	prestazione d'opera, non avvalendosi a tal fine dell'apporto	
	di terzi;	
	✓ il Prestatore d'opera dichiara di non trovarsi in alcuna delle	
	situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con il	
	Palazzo Reale di Napoli ed a tal fine rilascia apposita	
	dichiarazione sostitutiva;	
	✓ il Palazzo Reale di Napoli intende avvalersi dell'apporto	
	professionale del Prestatore d'opera;	
	✓ è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto	
	contenente gli elementi specifici della prestazione d'opera	
	riferibile agli articoli 2222 - 2229 e seguenti del codice	
	civile;	
	Tutto quanto premesso e considerato, tra le Parti ut supra meglio	
	identificate,	
	<b>SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:</b>	
	Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale	
	del presente contratto;	
	<b>1. RAPPORTO</b>	
	Il PAL-NA conferisce proroga di incarico alla dott.ssa ALESSANDRA	
	COSMI, per anni uno (1), la quale accetta di prestare la propria	
	attività in forma di prestazione d'opera, con lavoro prevalentemente	
	proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità	

	convenute nel presente contratto, ai sensi e per gli effetti degli	
	articoli 2222 - 2229 e seguenti del Codice civile.	
	L'efficacia del presente contratto è subordinato al visto della Corte	
	dei conti per il controllo preventivo di legittimità amministrativo-	
	contabile ex articolo 3 comma 1 lett. f bis l. n. 20/1994.	
	<b>2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE</b>	
	Il Prestatore d'opera si impegna a fornire supporto operativo al	
	Direttore e ai Funzionari, nell'ambito delle attività programmate e	
	dei procedimenti di competenza, dalla fase di programmazione fino	
	alla fase di esecuzione ed ultimazione. Il Prestatore dovrà essere in	
	grado di svolgere la funzione di consulenza e di supervisione	
	relativamente agli spazi espositivi dell'Appartamento Storico e alle	
	opere in essi contenute e svolgerà, in particolare, le seguenti	
	prestazioni:	
	- studio, catalogazione e ordinamento delle collezioni;	
	- trascrizione e riordino degli inventari storici, sotto la direzione	
	dell'Ufficio documentazione del Palazzo Reale e con eventuali	
	collaboratori esterni;	
	- ricognizione delle collezioni sulla base del riscontro	
	inventariale, in vista del riallestimento dell'Appartamento Storico	
	secondo criteri filologici;	
	- ricognizione della documentazione fotografica esistente, anche	
	attraverso la ricerca in archivi storici;	

	- ricognizione delle schede di catalogo esistenti e del loro grado di aggiornamento e di approfondimento;	
	- ricerca bibliografica;	
	- sistematizzazione dei dati ai fini della documentazione del museo e della comunicazione al pubblico;	
	- collaborazione all'organizzazione di esposizioni temporanee.	
	Le precitate attività saranno successivamente dettagliatamente identificate sulla base di un programma d'attività e/o progetto da stilarsi nell'ambito dei vari procedimenti da avviare, finalizzati alla realizzazione di interventi di cui alla programmazione 2022/2023 e di ogni altra iniziativa di competenza in base alle esigenze del PAL-NA.	
	<b>3. MODALITÀ DI ESECUZIONE</b>	
	Il Prestatore d'opera, con riguardo alla natura giuridica dell'incarico conferito e <i>all'intuitu personae</i> , si impegna ad eseguire la propria prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione, in piena autonomia tecnica ed organizzativa, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico con il PAL-NA, nell'ambito dei criteri e delle istruzioni impartite dal PAL-NA allo scopo di rendere la prestazione utile e funzionale alle esigenze dello stesso; le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto alcuno di subordinazione gerarchica, in quanto il Prestatore, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni impartite dal PAL-NA, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con	

	le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del	
	raggiungimento del risultato commissionatogli. A tal uopo lo stesso	
	sarà tenuto a presentare, con cadenza bimestrale, apposita relazione	
	nella quale dovranno essere dettagliate e specificate le attività	
	espletate nel periodo di riferimento (bimestre).	
	Il Prestatore d'opera, per l'espletamento delle attività oggetto del	
	contratto utilizzerà di norma le proprie apparecchiature (pc, telefono	
	eccetera); per la tipologia contrattuale non sono previsti giorni di	
	ferie, tuttavia, il Prestatore dovrà concordare con il PAL-NA	
	l'eventuale sospensione della prestazione per garantire il	
	coordinamento con l'attività, gli obiettivi e l'organizzazione dello	
	stesso. Il Professionista sarà libero di prestare anche a favore di	
	terzi la propria attività, sia autonoma sia subordinata, a condizione	
	che ciò non determini una situazione di conflitto di interessi	
	rispetto all'incarico oggetto del presente contratto e a tal proposito	
	il Prestatore si impegna, durante la vigenza del contratto, ad	
	astenersi dal prendere decisioni e/o svolgere attività di situazioni	
	di conflitto, anche potenziale, di interessi di qualsiasi natura ed	
	a recedere da qualsiasi rapporto di collaborazione, diretto o	
	indiretto con società e/o enti che operano in conflitto di interessi	
	con il PAL-NA.	
	Il Prestatore è, tra l'altro, tenuto ad osservare rigorosamente le	
	regole del segreto relativamente a fatti, informazioni, notizie o	
	altro di cui avrà comunicazione e/o prenderà conoscenza nello	



	svolgimento dell'incarico e tali informazioni non potranno in nessun	
	modo essere cedute o trasmesse a terzi.	
	Il Prestatore è tenuto altresì ad astenersi da attività o	
	comportamenti che possano arrecare danno all'immagine e pregiudizio	
	del Committente.	
	Il Prestatore d'opera si atterrà sia all'ordinaria diligenza sia al	
	rispetto delle regole statuite dalla professione nell'aspetto	
	tecnico, sia al rispetto dei principi deontologici fissati dall'Albo	
	di appartenenza; dichiara, inoltre, di essere assicurato contro i	
	rischi di responsabilità professionale di essere in regola con il	
	pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.	
	I sopra citati obblighi rivestono carattere essenziale per il	
	committente e la loro violazione comporterà la risoluzione di diritto	
	del contratto, ex articolo 1456 del codice civile.	
	<b>4. COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO,</b>	
	<b>MODALITÀ DI PAGAMENTO</b>	
	Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento	
	dell'incarico viene determinato nell'importo annuo non superiore a €	
	39.000,00 comprensivo di Iva se dovute, ritenute fiscale,	
	previdenziali ed assicurative che verrà corrisposto solo previa	
	attestazione di regolare esecuzione del servizio e regolare emissione	
	di fattura elettronica, come previsto nell'Avviso pubblico, e che	
	verrà corrisposto solo per i mesi di effettivo servizio con rate	
	bimestrali posticipate e previa verifica di regolarità contributiva.	

	Sono a carico del Prestatore d'opera tutti gli oneri previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia così come la copertura assicurativa per responsabilità professionale che il Prestatore ha sottoscritto con GENERALI n. 420307399 nell'anno corrente.	
	L'incarico rientra nell'area delle prestazioni autonome di cui al TU delle imposte sui redditi DPR 917/86 e degli articoli 2222-2229 codice civile. Non sono previsti rimborsi di spese né ulteriori spettanze economiche. Il compenso sarà accreditato sul conto corrente n / IBAN IT54D3608105138260697860699 banca Poste Italiane, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura e previa presentazione di relazione bimestrale delle attività svolte.	
	Il PAL-NA non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni delle modalità di pagamento non portate a conoscenza dello stesso con mezzi idonei.	
	<b>5. EFFICACIA, DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO</b>	
	Il contratto di proroga ha durata di 12 mesi a decorrere dall'intervenuto visto di legittimità da parte della Corte dei Conti.	
	<b>6. DIRITTO DI RECESSO</b>	
	È fatto salvo il diritto del PAL-NA di recedere anticipatamente dal presente contratto versando il corrispettivo commisurato all'attività prestata relativamente al periodo di lavoro (parametrato ai giorni di lavoro effettivo) con le modalità e i tempi previsti nell'Avviso. Il Prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa, con	

preavviso di almeno 15 giorni; in tal caso il compenso da corrispondere al Prestatore sarà commisurato all'attività del periodo di lavoro effettivamente svolto come sopra specificato.

#### **7. PROPRIETÀ E RISERVATEZZA DEI RISULTATI**

La prestazione svolta dal Prestatore è di esclusiva proprietà del PAL-NA. Il materiale documentato prodotto, le analisi, i rilievi, le foto, le schede tecniche di progetto nonché tutti i dati elaborati come le progettazioni o altri elaborati in genere, non possono essere utilizzati per altri scopi nè pubblicati nè divulgati all'esterno. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico amministrativo di cui il Prestatore d'opera entrerà in possesso o a conoscenza, nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi, dovranno considerarsi riservati e non divulgabili.

#### **8. FORO COMPETENTE**

In caso di controversie tra le Parti sul puntuale rispetto ad adempimento del presente incarico professionale, il foro competente a decidere sarà in via esclusiva quello di Napoli.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

La Professionista

IL PALAZZO REALE DI NAPOLI

Dott. Alessandra Cosmi

Il Direttore Dott. Mario Epifani